





Consiglio Regionale della Campania

Aut. C.R.:  
20/21/17  
A. C. M. M. n. n.  
S. S.

**Proposta di legge**

**“Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria  
ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”**

**ad iniziativa dei Consiglieri**

Rosa D’Amelio

Alfonso Piscitelli

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0012110/1 Data: 20/07/2017 12:32  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Db Legislazione  
19.07.2017  
Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Alla proposta di legge:**

### **“Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”**

La presente proposta di legge è finalizzata ad attuare l’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania attraverso l’istituzione, nell’ordinamento regionale, della Consulta di Garanzia Statutaria, sull’esempio di quanto già fatto dalle altre Regioni italiane.

Il tema della compatibilità statutaria delle fonti regionali è stato affrontato da quasi tutti gli statuti che hanno optato per l’introduzione di un apposito organo di garanzia (in questo senso gli statuti di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria). Molte Regioni hanno poi adottato specifiche leggi attuative delle disposizioni statutarie disciplinando il funzionamento, la composizione, nonché i compiti di tali organi di garanzia (così Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio ed Abruzzo). Solo due Regioni (Lombardia e Veneto) non hanno ancora approvato una legge istitutiva anche se, nei rispettivi Consigli regionali, sono state presentate diverse proposte di legge al riguardo.

Esaminando le leggi regionali vigenti in materia, si riscontra che sono state tutte approvate a seguito dell’adozione dei nuovi statuti regionali, successivi alla Riforma del Titolo V della Costituzione e che, quindi, gli organi di garanzia risultano pienamente operativi in queste realtà regionali già da diversi anni. In particolare, le leggi attualmente in vigore sono:

- in Piemonte la L.R. 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alla L.R. n. 4 del 1973, alla L.R. n. 55 del 1990 e alla L.R. n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum);
- in Liguria la L.R. 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria);
- in Emilia-Romagna la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria);
- in Umbria la L.R. 31 luglio 2007, n. 27 (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali));
- nel Lazio la L.R. 21 dicembre 2007, n. 24 (Istituzione del Comitato di garanzia statutaria);
- in Abruzzo la L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie).
- in Toscana la L.R. 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Dalla lettura delle norme regionali risulta che le funzioni della Consulta di garanzia comprendono generalmente la valutazione sulla conformità statutaria dei progetti di legge e di regolamento; l’interpretazione dello Statuto in via generale o in ordine alla risoluzione dei conflitti tra organi regionali e talvolta tra questi e gli enti locali; le determinazioni sull’ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative popolari.

*MP*      *RS*



## Consiglio Regionale della Campania

Nei nuovi contesti regionali, derivanti dall'entrata in vigore della riforma costituzionale del 1999 e del 2001, l'organo di garanzia statutaria è tenuto ad assicurare un'equilibrata organizzazione dei poteri e degli organi regionali nel loro insieme e deve soddisfare, come è stato evidenziato dalla dottrina, l'esigenza di assicurare un funzionamento equilibrato della nuova forma di governo regionale, risultando, la costituzione del nuovo organo, finalizzata al buon funzionamento della macchina amministrativa regionale nel suo complesso, intesa come attività ovvero come luogo dello svolgersi concreto di una funzione (amministrativa appunto) a livello regionale. Di qui la previsione di un organo regionale di "valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto". È evidente, infatti, che anche dal punto di vista del corretto funzionamento dell'amministrazione regionale, non può esistere efficienza al di fuori, al di là o al di sotto della legalità, anche e in primo luogo statutaria. L'efficienza stessa della pubblica amministrazione è, infatti, non solo uno degli obiettivi perseguiti dall'amministrazione ma, al medesimo tempo, anche uno dei principi o criteri per orientarne azione, ad essa imposti dalla legge.

L'introduzione di un tale organo di garanzia è conseguita, in particolare, alle novità introdotte dalla legge costituzionale n. 1/1999 che ha profondamente modificato l'articolo 123 della Costituzione in materia di statuti regionali. Come noto, tale riforma ha esplicitato la preminenza non soltanto formale, ma anche contenutistica degli statuti all'interno dell'ordinamento giuridico regionale, così conferendo notevole rilevanza al tema della collocazione dei medesimi nel sistema delle fonti del diritto. Soprattutto, tale riforma ha conferito un riconoscimento costituzionale alla "forma di governo" regionale, di cui la potestà statutaria è diretta espressione. Da qui è nata l'esigenza di istituire un organo che sia garante del rispetto della gerarchia delle fonti e che, al contempo, rappresenti "uno strumento volto a limitare le maggioranze politiche, rafforzate dall'elezione diretta del Presidente, al fine di fornire una garanzia per tutte le componenti della comunità regionale e soprattutto per le minoranze politiche e le comunità locali, comunali e provinciali" (T. Groppi, *La "Consulta" dell'Emilia-Romagna nel quadro dei nuovi organi regionali di garanzia statutaria, in Le istituzioni del federalismo*, 2005, pp. 12-13).

Infatti, occorre evidenziare, altresì, come tali organi di garanzia statutaria, dotati di autonomia ed indipendenza, svolgano delicati compiti di bilanciamento istituzionale, di tutela di valori portanti del sistema regionale e dei diritti dei cittadini (Cfr. A. Spadaro, *Dal "custode della Costituzione" al "custode degli Statuti"*. Il difficile cammino delle Consulte statutarie regionali, in *Le Regioni*, 2006, p. 1059 ss; C. Napoli, *Gli organi di garanzia statutaria nella legislazione regionale*, in *Le Istituzionali del federalismo*, 2008, p. 167 ss). Come è espressamente previsto anche in molti statuti "le Consulte statutarie offrono perlopiù un'opera di alta consulenza, attraverso l'emanazione di pareri, come tali in linea di massima preventivi rispetto all'atto cui il parere si riferisce, senza alcun potere di annullamento, né di vincolare in modo definitivo le scelte del soggetto politico, il quale deve poter sempre superare, attraverso la riapprovazione, il parere negativo della Consulta". (R. Romboli, *La natura amministrativa degli organi di garanzia statutaria e delle relative decisioni: la Corte costituzionale infrange il sogno di un'alta corte per la regione calabrese*, in *Foro it.*, 2009, I, 1348).

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta più volte per legittimare tale organo e chiarirne natura e funzioni. In particolare, la Corte ha statuito che "l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, ferma restando la necessità di valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive



*Consiglio Regionale della Campania*

allo stesso di competenze determinate” (sentenza n. 12 del 2006). Infatti, occorre precisare che le funzioni che gli competono, non vanno confuse con il controllo esercitato dalla Corte Costituzionale, da cui gli organi di garanzia si distinguono esercitando in primo luogo una funzione consultiva, non giurisdizionale. In altre parole, la Commissione Garante non è una sorta di inutile “doppione” della Consulta nazionale e non interferisce nell’ambito delle sue funzioni, ma rappresenta piuttosto un’indispensabile istanza di tutela del buon funzionamento degli organi delle istituzioni regionali e della stessa autonomia regionale. La Corte ha, infatti, precisato che: “Le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali” (sentenza n. 200 del 2008). Inoltre, “la Corte costituzionale ha tenuto a sottolineare come il collegio di garanzia statutaria ha natura amministrativa e le sue decisioni debbono essere qualificate, a tutti gli effetti, come decisioni amministrative le quali hanno lo scopo di eliminare dubbi e controversie sull’interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la regione e gli altri enti che operano nell’ambito del suo territorio” (R. Romboli, La natura ed il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce delle leggi regionali di attuazione degli statuti e della giurisprudenza costituzionale, Relazione svolta al Convegno su “L’attuazione degli Statuti regionali”, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a cura di P. Caretti e E. Rossi).

Da sottolineare inoltre che, tra le competenze assegnate all’organo di garanzia, vi sono quasi sempre quelle in materia di referendum regionali: detta attribuzione consente di evitare ciò è stato definito un “cortocircuito” istituzionale, “giacché prima il giudizio di ammissibilità veniva effettuato da un organo politico, inadatto, come tale, a svolgere quelle complesse valutazioni di natura tecnico-giuridica che la funzione, viceversa, richiede, ma soprattutto chi esercitava il controllo era lo stesso organo titolare della potestà legislativa regionale e dunque autore dell’atto alla cui abrogazione era finalizzata la richiesta da valutare: con buona pace, pertanto, di quei caratteri di imparzialità e neutralità che un compito del genere, al contrario, esige” (S. Aloisio, R. Pinardi, Il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce di una visione complessiva delle competenze loro assegnate: tra aspettative e pessimismi eccessivi?, in Consulta online - 24 dicembre 2010).

Nello specifico, il disegno di legge si compone di 9 articoli.

L’articolo 1 dispone l’istituzione, ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania, della “Consulta di Garanzia Statutaria” e ne definisce natura, composizione e modalità di elezione. In particolare, l’articolo prevede che la Consulta, organo regionale indipendente, si compone di cinque membri scelti tra professori universitari ordinari in materie giuridiche; magistrati delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; avvocati iscritti all’albo professionale da almeno venti anni. L’articolo precisa che spetta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale designare d’intesa due componenti della Consulta, con funzioni di Presidente e Vice Presidente, mentre i restanti tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto.

L’articolo 2 disciplina la nomina, l’ineleggibilità, l’incompatibilità e la sostituzione dei componenti della Consulta. In particolare, viene disposto che tali componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e che ad essi si applicano le norme relative alle cause di



### Consiglio Regionale della Campania

ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso, non possono essere eletti membri della Consulta coloro che, pur possedendone i requisiti, abbiano ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale nei cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato. La sostituzione è ammessa in caso di decesso, di dimissioni o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

L'articolo 3 individua i compiti e le funzioni, prevedendo, in particolare che la Consulta esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali; sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali; sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Spetta, altresì, alla Consulta deliberare sull'ammissibilità dei referendum regionali. Infine l'articolo prevede che, al fine di assicurare la corretta attuazione dell'articolo 29 dello Statuto, la Consulta supporta il Consiglio regionale nell'analisi tecnico-normativa (così detta "ATN") e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione (così detta "VIR").

L'articolo 4 disciplina le modalità di rilascio del parere non vincolante sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione. La richiesta di parere può provenire da qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania, deve essere adeguatamente motivata e deve contenere la puntuale indicazione delle norme dello Statuto rispetto alle quali si chiede il parere. Il parere deve essere reso nella forma della delibera adottata a maggioranza assoluta e deve essere poi trasmessa al soggetto richiedente, comunicata al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta e pubblicata sui siti internet istituzionali dei suddetti organi.

L'articolo 5 disciplina modalità e termini di richiesta e di rilascio del parere di conformità allo Statuto. In particolare, prevede che la richiesta di parere sia presentata in via preventiva entro determinati termini che differiscono a seconda della natura dell'atto, che sia adeguatamente motivata e contenga alcune indicazioni puntuali. Il parere deve essere anche in questo caso reso nella forma della delibera adottata a maggioranza dei presenti, poi trasmesso al soggetto richiedente e pubblicato sul sito internet istituzionale della Consulta. Infine l'articolo dispone che, nel caso in cui la Consulta si pronunci nel senso della non conformità allo Statuto, il Consiglio o la Giunta possono decidere di non adeguare l'atto, in tutto o in parte, ai rilievi mossi dalla Consulta.

L'articolo 6 disciplina le modalità di rilascio del parere sull'ammissibilità delle richieste referendarie, distinguendo fra referendum abrogativo, consultivo ed approvativo.

L'articolo 7 introduce le modifiche conseguenti all'adozione della presente proposta di legge alle leggi regionali 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) e 29 novembre 1986, n. 35 (Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale).



L'articolo 8 riconosce alla Consulta autonomia organizzativa e regolamentare, prevedendo che possa avvalersi di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. L'articolo inoltre stabilisce che il funzionamento della Consulta sia disciplinato da un regolamento interno, approvato a maggioranza dei componenti nella seduta di insediamento. Nel regolamento



*Consiglio Regionale della Campania*

sono, in particolare, definiti l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza e le modalità di votazione. Inoltre, l'articolo individua il compenso dei componenti della Consulta.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria e disciplina l'entrata in vigore.

R.D.A.   
Antonio Poma 



*Consiglio Regionale della Campania*  
RELAZIONE FINANZIARIA

**Alla proposta di legge:**

**“Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria  
ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”**

Gli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 270.000,00 per l’anno 2017, e pari ad euro 580.000,00 per gli anni 2018 e 2019, trovano copertura sul fondo di trasferimento al Consiglio regionale di cui alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.

A decorrere dall’anno 2020 le quote di spesa annuali sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione a favore del Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge:**

**“Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”**

**Art. 1**

*Costituzione e composizione*

1. Ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania, è costituita la Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito denominata "Consulta", quale organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania.
2. La Consulta, organo regionale autonomo, con sede presso il Consiglio regionale, svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Consulta si compone di cinque membri il cui incarico dura cinque anni. Possono essere nominati o eletti componenti della Consulta:
  - a) professori universitari ordinari in materie giuridiche;
  - b) magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative;
  - c) avvocati iscritti all'albo professionale da almeno venti anni.
4. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale designano d'intesa due componenti della Consulta con funzioni di Presidente e Vice Presidente. Il Consiglio regionale elegge tre componenti della Consulta, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi ovvero, a partire dalla sesta votazione, a maggioranza assoluta.

*Handwritten signatures and initials: "Jal" and "Ri v"*



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 2**

*Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione*

1. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed assumono le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul bollettino ufficiale della Regione Campania. La Consulta è regolarmente costituita con la designazione di tre componenti.
2. Ai componenti della Consulta si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti o nominati membri della Consulta, nei cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato, coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale.
3. E' compito della Consulta l'accertamento delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti. In caso di decesso, di dimissioni o per il verificarsi di una delle cause di cui al comma 2, ai fini della sostituzione del componente si adottano le medesime disposizioni previste per la nomina o elezione.

*Handwritten signatures*



Consiglio Regionale della Campania

### **Art. 3**

#### *Compiti e funzioni*

1. La Consulta esercita le funzioni assegnate dall'articolo 57 Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare:

a) esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali;

b) esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;

c) esprime pareri sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato;

d) delibera sull'ammissibilità dei referendum regionali.

2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti dal Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ovvero dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta Regionale ovvero da un quarto dei consiglieri regionali in carica.

3. La Consulta, al fine di assicurare la corretta attuazione dell'articolo 29 dello Statuto, in coerenza con le Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (Small Business Act) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (Better regulation for better results), supporta il Consiglio regionale, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, nell'analisi tecnico-normativa (così detta "ATN") e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione (così detta "VIR").



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 4**

*Parere sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali*

1. La Consulta esprime parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali su richiesta di qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania.
2. La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, deve essere adeguatamente motivata e contenere la puntuale indicazione delle norme dello Statuto oggetto della richiesta.
3. La Consulta esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente.
4. La delibera è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali della Consulta, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

*pu*  
*ma*



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 5

### Parere di conformità

1. La richiesta di parere di conformità allo Statuto di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), è presentata entro i termini seguenti:
  - a) per le delibere legislative entro tre giorni dall'approvazione definitiva in Consiglio e prima della promulgazione;
  - b) per le delibere regolamentari entro sette giorni feriali dall'adozione della delibera di Giunta di approvazione dello schema di parere ovvero entro i tre giorni feriali successivi allo scadere del termine di legge per l'approvazione del parere sullo schema del regolamento da parte del Consiglio regionale e comunque prima dell'emanazione;
  - c) per le delibere relative agli atti preparatori con le quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione delle norme dell'Unione Europea, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, entro tre giorni dall'approvazione in Giunta regionale e prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Campania
2. La richiesta deve essere adeguatamente motivata su basi giuridiche e contenere l'indicazione puntuale:
  - a) delle disposizioni ritenute contrarie allo Statuto;
  - b) delle norme statutarie ritenute violate.
3. La Consulta, verificata l'ammissibilità e la completezza della richiesta, esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza dei presenti, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente, dandone informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il parere è pubblicato sul sito internet istituzionale della Consulta ed è trasmesso contestualmente, in ogni caso, oltre che al richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui la Consulta si pronunci nel senso della non conformità allo Statuto:
  - a) per le delibere legislative, il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione del parere reso all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio regionale successiva alla deliberazione della Consulta al fine di valutare le opportune determinazioni. Il Consiglio, presa visione del parere, riesamina l'atto, secondo la procedura prevista per la tipologia di atto, con procedura d'urgenza e sulle sole parti oggetto del giudizio di conformità. Sono proponibili solo emendamenti connessi alle parti in discussione. La decisione finale del Consiglio non può essere sottoposta nuovamente al parere della Consulta;
  - b) per i restanti atti previsti, la Consulta trasmette il relativo parere alla Giunta per le conseguenti valutazioni e l'indicazione delle modifiche necessarie per valutare le cause di non conformità.
5. I termini di promulgazione delle leggi di cui all'articolo 55 dello Statuto ovvero di emanazione di regolamenti di cui all'articolo 56 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere di conformità. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta si pronuncia in ordine alla conformità, ovvero, dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 4.

RM

Spelle



*Consiglio Regionale della Campania*

6. Il Consiglio o la Giunta, presa visione del parere, possono decidere di non adeguare l'atto ai rilievi della Consulta, in tutto o in parte. In tal caso, in fase di pubblicazione dell'atto, si dà notizia del parere reso e del mancato adeguamento.

*PS  
me*



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 6**

*Parere sull'ammissibilità delle richieste referendarie*

1. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.
2. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e della legge regionale 30 aprile 1975 n. 25, nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della stessa legge.
3. Sulle proposte di referendum consultivo, presentate ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e delle leggi regionali 25 del 1975 e 29 novembre 1986 n. 35, nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25 del 1975.
4. Sulle proposte di referendum approvativo, presentate ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25 del 1975 come modificato dalla presente legge.

*RA*

*Agomee*



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 7**

*Modifiche alle leggi regionali n. 25 del 1975 e n. 35 del 1986*

1. Alla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

    1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta di Garanzia Statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale della Campania, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate fino al 30 settembre.
    2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.
    3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.”;
  - b) l'articolo 11 è così modificato:
    - 1) al primo comma le parole “dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di presidenza del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Consulta di garanzia statutaria”;
    - 2) al secondo comma le parole “dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della Consulta di garanzia statutaria”.
2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 35 “Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale le parole “l'Ufficio di Presidenza”, sono sostituite dalle seguenti “la Consulta di Garanzia Statutaria”.

RC

Apule



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 8

### *Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento*

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.
2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, inderogabilmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi comprese almeno due risorse di livello dirigenziale di cui uno con funzioni di segretario della Consulta, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.
4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.
5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
6. Ai componenti della Consulta spetta, a titolo di indennità, un trattamento economico annuo pari al sessanta per cento del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo corrisposto ai dirigenti apicali del Consiglio regionale ivi inclusa la retribuzione di risultato prevista nella misura minima dal CCNL Regioni – Autonomie locali.
7. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.

AA

SPIN



*Consiglio Regionale della Campania*

8. La Consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

*La Ditta*  
*Ames*



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 9**

*Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 270.000,00 per l'anno 2017, ed euro 580.000,00 per gli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sul fondo di trasferimento al Consiglio regionale di cui alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.
2. A decorrere dall'anno 2020 le quote di spesa annuali sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione a favore del Consiglio regionale.
3. In sede di prima applicazione, la Consulta si riunisce entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine essa è validamente costituita con la nomina o elezione di due componenti.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Rosa D'Amelio

Alfonso Piscitelli